

Associazione delle Amiche e degli Amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi

STATUTO

ART. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione delle Amiche e degli Amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi", abbreviabile in "Associazione Amici della BLAB" o "Amici della BLAB", con sede a Castel Bolognese (RA) in via Emilia Interna 93/95.

La sede dell'Associazione potrà essere modificata con una semplice delibera del Comitato Esecutivo, sottoposta alla approvazione dell'assemblea ordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L'Associazione "Amici della BLAB" ha lo scopo di sostenere la vita e l'opera della Biblioteca Libertaria 'Armando Borghi' tramite contributi finanziari e contribuendo - di comune accordo con i soci e le socie della Cooperativa che gestisce la BLAB - alla progettazione e organizzazione di convegni, seminari, presentazioni di libri, incontri, dibattiti, pubblicazioni, siti web, mostre documentarie e fotografiche e altre analoghe iniziative, anche in collaborazione con enti e istituzioni diverse.

I temi principali di interesse saranno la storia, le idee e l'attualità dei movimenti politici e sociali libertari, i loro protagonisti, i movimenti di emancipazione sociale e politica e la loro storia, l'economia, l'ecologia e la tutela dell'ambiente, l'educazione, l'arte e la cultura, la condizione femminile, il femminismo, le problematiche di genere, lo studio critico del pensiero anarchico e libertario.

L'adesione alla Associazione è aperta a tutte le persone, a condizione che giudichino positivamente l'opera che la Biblioteca Libertaria svolge e i principi da cui è animata (difesa dei principi e delle pratiche di libertà e di giustizia sociale, che significano e implicano egualitarismo, antifascismo, antitotalitarismo, antirazzismo) e si impegnino a sostenerli.

L'Associazione "Amici della BLAB", oltre a sostenere le iniziative di promozione culturale della BLAB, potrà organizzare proprie iniziative pubbliche ma in tale caso dovrà preventivamente discuterle e concordarle con la BLAB, la quale dovrà esplicitamente approvare tali attività e collaborerà con esse secondo sue possibilità. In mancanza di tale esplicita approvazione, l'Associazione "Amici della BLAB" non potrà svolgere nessuna attività o iniziativa sotto tale denominazione o con denominazioni similari, così come non potrà in nessun modo usufruire dei locali e delle strutture della BLAB.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita di propri associati e associate.

Nascendo allo scopo vero e unico di supportare la vita e l'opera della BLAB, l'Associazione non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra associati/e in forme indirette o differite. Detti proventi - fatta salva la parte che l'Associazione stessa destinerà ad assicurare la propria vita e le proprie attività - saranno quindi interamente devoluti alla BLAB. Di norma, i trasferimenti di denaro avverranno ogni sei mesi, ma potranno essere anticipati - su richiesta della BLAB - nel caso di particolari bisogni di quest'ultima.

Per la realizzazione dei propri scopi, e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione:

- può avvalersi dell'attività, prestata in forma volontaria libera e gratuita, di persone non associate alla Associazione nel caso di grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali; - può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo alle persone associate.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e associate;
- c) contributi di soggetti privati;
- d) contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
- g) ogni altro tipo di entrata previsto dalla legge.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Esecutivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea di soci e socie entro il mese di aprile.

ART. 4

(Soci/e)

Il numero di soci e socie è illimitato. Sono ammesse ad associarsi solo le persone fisiche. Sono parte dell'Associazione i fondatori e le fondatrici e chiunque si impegni a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

I soci e le socie della Cooperativa che gestisce la BLAB possono esserlo anche della Associazione, ma non in modo automatico. Devono richiedere l'adesione alla Associazione, pagando come tutte le altre persone la quota associativa annuale.

ART.5

(Criteri di ammissione ed esclusione di soci/e)

L'ammissione in qualità di socio/a è subordinata alla presentazione di apposita domanda - scritta o orale - da parte di chi ne manifesti interesse.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Esecutivo: nel caso la domanda non venga accettata se ne deve dare comunicazione motivata all'interessato/a.

Il Comitato Esecutivo cura l'annotazione delle nuove adesioni nel "libro dei soci" dopo che costoro avranno versato la quota associativa.

La qualità di aderente all'associazione si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte di soci e socie deve essere comunicato in forma scritta (tali anche i mezzi elettronici) all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio o alla socia gli addebiti che gli/le vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Contro il provvedimento di esclusione, l'interessato/a potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea alla sua prima convocazione ordinaria. Il ricorso va indirizzato al/alla Presidente, che deve inserirlo tra i punti all'ordine del giorno della prima assemblea utile. Il socio o la socia receduto/a o escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Tali quote, inoltre, sono intrasmissibili sia per atto tra vivi, sia per causa di morte.

ART. 6

(Doveri e diritti di associati e associate)

Chi è socio/a è obbligato/a:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Gli/Le aderenti hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

Soci e socie non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART.7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) Tesoriere/a;
- d) Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

A chi è titolare delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutte le persone associate e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato/a dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro/a associato/a con delega scritta; ciascun aderente non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i/le componenti del Comitato Esecutivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione di soci e socie;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo. L'Assemblea ordinaria viene convocata, almeno una volta l'anno, dal/dalla Presidente del Comitato Esecutivo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta Presidente o Comitato Esecutivo o 1/10 di associati e associate ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal/la Presidente del Comitato Esecutivo o in

sua assenza, dal/la Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi/e, da altro membro del Comitato Esecutivo eletto da chi è presente. Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti/e gli/le associati/e. L'avviso scritto deve essere fatto pervenire a tutti/e almeno 7 giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperà, di persona o per delega, almeno 3/5 di soci e socie.

L'Assemblea ordinaria, se convocata in modo formalmente corretto e nel rispetto dei termini di preavviso, è validamente costituita indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei/delle presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione (anche in forma di delega) di almeno 7/10 dei/le soci/e ed il voto favorevole dei 3/4 dei/delle presenti.

Fanno eccezione a detta regola le Assemblee chiamate a ratificare le modificazioni statutarie imposte dalle legge e quelle convocate per adeguare lo Statuto alla normativa che regola le Associazioni di Promozione Sociale. In questo caso, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, di persona o tramite delega, la metà più uno di soci/e e le delibere saranno valide se otterranno il voto favorevole della metà più 1 dei/delle presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 6/10 degli associati e delle associate.

Di ogni Assemblea va redatto un verbale, che in seguito sarà reso noto - anche tramite e-mail - a tutte le persone associate. I verbali delle Assemblee vengono conservati agli atti.

ART. 9

(Il Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati/e dall'Assemblea di soci e socie fra loro medesimi.

I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Esecutivo solo associati e associate maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno/a o più componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Esecutivo può provvedere alla loro sostituzione nominando altri/e soci/e, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà di componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno: Presidente, Vice-Presidente e Segretario/a.

Al Comitato Esecutivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare Presidente, Vice-Presidente e Segretario/a (all'occorrenza, anche Tesoriere/a nel caso chi è titolare sia dimissionario/a);
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea di soci/e, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal/dalla Presidente o in caso di sua assenza dal/dalla Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi/e, dal membro più anziano/a.

Il Comitato Esecutivo è convocato ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno uno/a dei/delle componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli/delle intervenuti/e.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto la adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10

(Tesoriere)

Chi svolge la funzione di Tesoriere è responsabile della amministrazione e della Cassa della Associazione. Amministra le entrate (quote associative, sottoscrizioni, erogazioni liberali, ecc.), si occupa di ogni maneggio di denaro e si incarica dei trasferimenti di fondi alla BLAB.

È scelto/a direttamente dalla Assemblea degli/delle associati/e ed è parte del Comitato Esecutivo. Di norma resta in carica due anni, fino al rinnovo del Comitato Esecutivo. L'incarico può essere rinnovato.

Il suo mandato è revocabile e può essere sostituito in ogni momento dalla Assemblea della Associazione. In caso di sue dimissioni, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirlo/a provvisoriamente con un altro membro, in attesa della successiva Assemblea.

ART. 11

(Presidente)

Chi svolge la funzione di Presidente, su nomina del Comitato Esecutivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea di soci e socie.

Al/Alla Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/alla Vice-Presidente e, in assenza, al membro più anziano.

Il/La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

La carica di Presidente della Associazione è incompatibile con quella di Presidente della Cooperativa che gestisce la BLAB.

ART. 12

(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 13

(Norma finale – rinvio)

Per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.